



Comune di Loano

(Provincia di Savona)

ALIQUOTE I.M.U. - ANNO 2023

L'acconto I.M.U. scade il **16 giugno 2023**; il saldo I.M.U. scade il **18 dicembre 2023**.

Con provvedimento consiliare n. 40 del 29.12.2022 il Comune ha deliberato le aliquote e detrazioni per l'anno 2023 indicate nel prospetto sotto riportato:

ALIQUOTA	FATTISPECIE IMPOSITIVA	DETRAZIONE
0,3 per cento	Abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e unità immobiliari classificate C/2, C/6 e C/7 considerate pertinenze delle stesse come indicato dalla legge	€ 200,00
0,64 per cento	Immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale adibiti a civile abitazione, concessi in locazione almeno annuale con contratto registrato o concessi in comodato a favore dei soli ascendenti o discendenti in linea retta di primo grado	NON SPETTANTE
1,06 per cento	Immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale adibiti a civile abitazione a disposizione	NON SPETTANTE
0,64 per cento	Strutture turistico-ricettive, comunque rientranti nella disciplina della L.R. 12 novembre 2014, n. 32, non accatastate come categoria "D", unità immobiliari classificate C/1 sede di attività commerciali e artigiane, unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/3 sede di attività commerciali e artigiane	NON SPETTANTE
0,76 per cento (allo Stato)	Unità immobiliari classificate nella categoria catastale "D"	NON SPETTANTE
1,06 per cento	Aree edificabili, terreni agricoli, abitazione principale e relative pertinenze dei pensionati AIRE e tutte le altre tipologie costituenti presupposto dell'imposta non richiamate espressamente nelle casistiche precedenti	NON SPETTANTE
0,00 per cento	Fabbricati rurali	NON SPETTANTE

Il gettito del 2023 va versato interamente al Comune, tranne che quello degli immobili di cat. D che va versato allo Stato.

Al fine di ottenere il beneficio dell'applicazione dell'aliquota nella misura ridotta dello 0,64 per cento, l'esistenza del comodato deve risultare nelle forme di legge (contratto verbale, scrittura privata, atto pubblico, etc.). Il Comune, in sede di accertamento tributario, si riserva di richiedere ai contribuenti l'esibizione di tale documentazione al fine di verificare il giusto diritto ad usufruire dell'aliquota ridotta.

L'esistenza di tali contratti può essere dimostrata con dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentarsi all'Ufficio Tributi entro il termine di scadenza del versamento dell'acconto dell'I.M.U. (16/06/2023), fatto sempre salvo il diritto dell'Ufficio di verificare tali dati con la richiesta di cui si è detto.

Tale fattispecie di aliquota ridotta è differente dall'agevolazione prevista per il contratto di comodato dall'art. 1, c. 747 della L. n. 160/2019 che agevola, stante i requisiti ivi previsti, sull'abbattimento della base imponibile.

CODICI TRIBUTO PER MOD. F24 IMU ANNO 2023

3912 IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE

3914 IMU – imposta municipale propria per i terreni - COMUNE

3916 IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE

3918 IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE

3923 IMU – imposta municipale propria – interessi da accertamento – COMUNE

3924 IMU – imposta municipale propria – sanzioni da accertamento – COMUNE

3925 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO - da usare anche per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati unitamente all'imposta dovuta.

COMODATO AI FAMILIARI

La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

IMMOBILI A CANONE CONCORDATO

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%.

TERRENI AGRICOLI

Sono esenti i terreni agricoli, comprendenti i terreni non coltivati, ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'[articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984](#), sulla base dei criteri individuati dalla [circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993](#), pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

ABITAZIONE PRINCIPALE PENSIONATI ESTERI

Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, ritorna la riduzione dell'I.M.U. nella misura del 50,00%.

ESENZIONE BENI MERCE

A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'I.M.U. i fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. E'obbligatoria la presentazione della dichiarazione I.M.U. a pena di decadenza.

ESENZIONE PER GLI IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE, NON UTILIZZABILI NE' DISPONIBILI

Per effetto dell'art.1, comma 81, della Legge 29/12/2022, n. 197, sono esenti gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma [reato di violazione di domicilio], o 633 [invasione di terreni o edifici] del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione.